



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 84
Informativa

OGGETTO: Materie Complementari.

Polizia anagrafica.

Legge 12 Luglio 2011, n. 106⁽¹⁾ recante: “*Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia.*”

Integrazione alle Circolari del Corpo-n. 97/02 e 82/08.

L’art. 10 della Legge in oggetto ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta di identità.

L’emissione della carta di identità elettronica, documento obbligatorio di identificazione, è stata riservata al Ministero dell’Interno; il rilascio della medesima, invece, è, come sempre, di competenza dei Comuni.

Con successivo Decreto Interministeriale saranno introdotte disposizioni per far convergere, nella carta di identità elettronica, anche i dati relativi alla tessera sanitaria.

E’ stato altresì aggiornato ed integrato l’art. 3 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931. In particolare, le modifiche prevedono:

- eliminazione del limite di età ai fini del rilascio della carta d’identità (precedentemente fissato a 15 anni);
- nuova durata di validità della carta di identità: per i minori di età inferiore ai tre anni, la validità è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni è di cinque anni (oltre i diciotto anni di età la validità è di dieci anni come da vigente normativa);
- obbligo in capo al Sindaco di rilasciare una carta di identità, conforme al modello stabilito dal Ministero, alle persone aventi nel Comune la residenza o la dimora;
- obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire dai 12 anni di età (in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE n. 444/2009 del 6 maggio 2009);
- nuove modalità di espatrio dei minori di 14 anni muniti di carta d’identità. In particolare, è necessario che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. In caso contrario, deve essere prodotta, per l’espatrio, una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione (genitori, tutore, etc.) sulla quale sia menzionato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dalla questura o, in caso di rilascio all’estero, dalle autorità consolari.

VLM/CC

Addì, 4.8.2011

f.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni Acerbo

(1) G.U. n.160 del 12 luglio 2011.